



COMUNE DI BURGOS

Città Metropolitana di Sassari

Via Marconi, 1 - 07010 Burgos (SS) - PEC: protocollo@pec.comuneburgos.it

Area Amministrativo-Finanziaria - Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

VISTI:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ed in particolare l'art. 11, il quale ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, il quale stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione agli aventi titolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222/35034 del 21.07.2026 "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";
- il Bando permanente regionale per l'annualità 2026 e il relativo Modello A, approvati con la predetta determinazione, il quale prevede la trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione entro il 15 novembre 2026;
- la nota della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 35426 del 23.07.2026, di comunicazione dell'approvazione del nuovo bando regionale permanente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 2, 3, 8 e 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. del di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'individuazione dei beneficiari di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026, in attuazione degli indirizzi

impartiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025.

Art. 1 - Destinatari e requisiti di ammissione

Possono presentare istanza i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrati, di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, situate nel Comune di Burgos, corrispondenti alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e di locazione transitoria.

Il contratto di locazione deve essere in essere per almeno una parte dell'annualità 2026.

La residenza anagrafica nel Comune di Burgos deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo. Il contratto è riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente, e tale condizione sussiste per il periodo al quale si riferisce il contratto. Non è necessario essere titolari di un contratto in essere alla data di presentazione dell'istanza. Il contributo non è concesso se il contratto non è intestato al richiedente, anche quando l'intestatario è un componente del suo nucleo familiare. Il contributo è concesso anche se il canone è stato corrisposto da un componente del nucleo. In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto al nucleo residuo o agli eredi, se è formalizzato il subentro nel contratto e sussistono gli altri requisiti. I cittadini extracomunitari devono inoltre essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, situato in qualsiasi località del territorio nazionale. Se il componente non detiene l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata in base alla sua quota. Il nucleo familiare è ammesso se il componente, pur titolare del diritto di proprietà, si trova nell'impossibilità giuridica di godere del bene, ad esempio per assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;
- i nuclei familiari con un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. Ai coniugi sono equiparati i conviventi di fatto e le persone unite civilmente ai sensi della L. 76/2016;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 13/1989, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Art. 2 - Requisiti economici

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

1. **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari per l'anno 2026 a € 15.908,10 (€ 611,85 x 13 x 2), con incidenza del canone annuo sul valore ISEE superiore al 14%. Il contributo è destinato a ridurre al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
2. **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari per l'anno 2026 a € 17.131,00, con incidenza del

canone annuo sul valore ISEE superiore al 24%. Il contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 3 - Determinazione del contributo

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o, se successiva, dalla data di stipula del contratto di locazione, e prosegue fino al 31 dicembre 2026 o fino all'eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di Burgos è ripartito tra i beneficiari nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone complessivamente dovuto per l'annualità 2026, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone da considerare è quello riferito ai periodi di effettiva titolarità del contratto nell'annualità 2026, e il contributo non è ulteriormente ridotto in proporzione al numero di mensilità.

In sede di determinazione del fabbisogno da trasmettere alla Regione, il contributo è calcolato in via previsionale, sulla base del contratto, delle ricevute già prodotte e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Prima della liquidazione il Comune verifica a consuntivo i canoni effettivamente corrisposti e documentati e ridetermina, se necessario, l'importo spettante.

Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per la Fascia A e al 24% dell'ISEE per la Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale (art. 2, comma 4, del D.M. 7 giugno 1999), il contributo spettante è incrementato del 25%, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B. L'età e la disabilità sono dichiarate nell'istanza e documentate con la certificazione, ove ricorra. Le altre situazioni di particolare debolezza sociale sono valutate e attestate dal servizio sociale comunale, con relazione motivata. Variante adottata con DGC n.64 del 15.10.2026: incremento del contributo, senza innalzare i limiti di ISEE. di accesso

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare € 10.000,00. Canone complessivamente dovuto per il periodo di locazione (gennaio-giugno) € 3.600,00. Canone sopportabile € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00. Contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Se le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna sono insufficienti a coprire il fabbisogno comunale, i contributi ammissibili di tutti i beneficiari sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 4 - Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo del Fondo e altri benefici per il sostegno alla locazione, ivi comprese le misure erogate dall'INPS o da altri enti, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo. Gli altri benefici non rilevano nella determinazione del fabbisogno trasmesso alla Regione e sono detratti dalla quota di contributo liquidabile, previa acquisizione della documentazione necessaria alla rideterminazione. Il richiedente dichiara nell'istanza gli altri contributi percepiti per la medesima finalità.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze sono redatte sul modulo allegato al presente bando (Allegato A), disponibile presso gli uffici comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.burgos.ss.it. Sono trasmesse con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente;

- invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comuneburgos.it;
- invio a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: info@comune.burgos.ss.it

ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 30 OTTOBRE 2026

Al modulo di istanza è allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente che sottoscrive l'istanza;
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2026, redatta secondo la normativa vigente e priva di omissioni o difformità;
- informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B), sottoscritta dal richiedente;
- copia del contratto di locazione, munito degli estremi di registrazione ai sensi della L. 431/1998;
- copia del pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2026 o alla prima registrazione, ovvero attestazione di opzione per la cedolare secca. Per i contratti il cui rinnovo avviene dopo la scadenza del bando, l'istanza è integrata successivamente;
- copia delle ricevute, dei bonifici o di altra documentazione idonea ad attestare il pagamento del canone relativo all'annualità 2026, fino al mese di agosto 2026. La documentazione consente di ricondurre i pagamenti al contratto, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo e riporta i dati del locatore e del locatario e il mese di riferimento. Il Comune può richiedere integrazioni;
- per i cittadini extracomunitari: copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti del nucleo familiare;
- se ricorre: copia del provvedimento di separazione legale omologato o di divorzio;
- se ricorre: certificazione attestante la disabilità di componenti del nucleo;
- altra documentazione ritenuta rilevante, da specificare nell'istanza.

Le ricevute di pagamento del canone relative ai mesi da settembre a dicembre 2026 sono presentate entro e non oltre il 30 gennaio 2027.

Se il contratto è intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo risulta dal contratto o da altra documentazione avente data certa. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota, il contributo non è riconosciuto.

Chi nell'anno 2026 è stato titolare di contratti in più Comuni presenta istanza a tutti i Comuni interessati, indicando nel modulo gli altri Comuni. Il contributo è calcolato sul canone complessivo annuo e ripartito tra i Comuni in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza. Non sono ammesse istanze riferite al medesimo periodo in Comuni diversi: in tal caso il richiedente opta per una sola istanza entro il termine assegnato dal Comune, in mancanza le istanze sono inammissibili.

Art. 6 - Istruttoria, graduatoria e pubblicazione

Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Giovanna Curreli. Il procedimento si conclude con l'approvazione della graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze. Il fabbisogno previsionale è trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna entro il 15 novembre 2026, con il Modello A del bando regionale permanente, sulla base delle istanze istruite.

La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo

www.comune.burgos.ss.it , in forma anonima, con il numero di protocollo dell'istanza quale unico identificativo e con l'indicazione dell'esito, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 e del Regolamento (UE) 2016/679. La pubblicazione assolve all'obbligo di comunicazione dell'esito del procedimento a ciascun interessato.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati presentano opposizione motivata al Responsabile del Servizio. Decorso il termine senza opposizioni, o esaminate quelle pervenute, la graduatoria è approvata in via definitiva con determinazione. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dopo aver acquisito, dai richiedenti in graduatoria, la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. La mancata presentazione delle ricevute di pagamento comporta l'esclusione dal contributo. Il beneficiario comunica tempestivamente al Comune la cessazione anticipata del contratto di locazione. Le somme residue derivanti da minori erogazioni rispetto al fabbisogno dichiarato sono ridistribuite dal Comune ai beneficiari, entro il contributo massimo spettante a ciascuno, ai sensi dell'art. 13 del bando regionale permanente. Le economie non utilizzate sono restituite alla Regione o dichiarate nel monitoraggio.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi di fondato dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai dichiaranti, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, qualora emergano false dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici, è escluso dalla graduatoria e il Comune adotta le misure necessarie al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente bando (Allegato B).

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al D.M. 7 giugno 1999 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025.

Allegati: A) modulo di istanza. B) informativa sul trattamento dei dati personali.

Burgos, 15.10.2026

Il Responsabile del procedimento
Assistente Sociale Giovanna Curreli

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-
Finanziario
Giuseppe Ruiiu

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da:
Curreli Giovanna
Firmato il 15/10/2026 13:20
Seriale Certificato: 5683928
Valido dal 11/02/2026 al 11/02/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



GIUSEPPE
RUIIU
15.10.2026
13:17:17
GMT+02:00